



CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIACOSTIERA ORISTANO

Piazza delle Capitanerie di Porto - Loc. Zona Ind.le Santa Giusta (OR)

web : www.guardiacostiera.gov.it/oristano

e - mail: cporistano@mit.gov.it; cp-oristano@pec.mit.gov.it

Numero blu 1530 – Centrale operativa 0783/72262 – 0783/359933

ORDINANZA N. 22/2018

DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLA COSTA ZONE DI MARE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Oristano:

- VISTO** l'articolo 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 ss. mm. ed ii. rubricato "*Codice della nautica da diporto*";
- VISTA** la Determinazione prot. nr. 15164 – rep. 679 – del 29.03.2018 della Regione Autonoma Sardegna – *Assessorato Enti Locali Finanze ed Urbanistica, Direzione Generale Enti Locali e Finanze* - riguardante la disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo rubricata *Ordinanza balneare 2018*;
- VISTE** l' Ordinanza n. 19/2010 del 03/06/2010 emanata dalla Capitaneria di Porto di Oristano sui limiti di navigazione dalla costa;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 81, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO** necessario disciplinare organicamente e aggiornare le disposizioni relative ai limiti di navigazione rispetto alla costa nell'ambito del Compartimento Marittimo di Oristano, allo scopo di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare;
- TENUTO CONTO** che la costa di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Oristano si estende da Punta Tangone esclusa (a nord) a Capo Pecora escluso (lato sud);

ORDINA

Articolo 1 - Divieto di navigazione in prossimità della costa

Durante la stagione balneare, così come definita dalla Regione Autonoma della Sardegna con propria Determinazione annuale, nell'ambito del Compartimento Marittimo di Oristano, che si estende da Punta Tangone (esclusa) a Capo Pecora (escluso) **la fascia di mare sino a 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco** è interdetta alla navigazione in quanto prioritariamente destinata alla balneazione.

Nelle predette zone di mare, nelle ore riservate alla balneazione, così come individuate dalla Regione Autonoma della Sardegna con propria Determinazione in premessa citata, **È VIETATO**:

- a) Il transito di qualunque unità navale (tra cui *wind-surf*, *kite-surf* e similari), ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, mosconi, lance nonché pedalò e simili. Da tale divieto sono esclusi le unità appartenenti alla Guardia Costiera e alle altre Forze di Polizia/Corpi dello Stato nonché quelle adibite al salvataggio e i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al

Decreto del Presidente della Repubblica 8 Giugno 1982, n. 470 e successive modifiche. Questi ultimi, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura chiaramente leggibile recante “*Servizio campionamento*” e adottare ogni cautela nell’avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 30 (trenta) metri di distanza dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;

- b) L’ormeggio o l’ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima.

Le zone di mare prospicienti le coste a picco possono essere attraversate, ai soli fini dell’atterraggio, dell’ormeggio e/o ancoraggio, da unità navali in navigazione a motore e/o a vela, purché a lento moto e comunque non superiore a 3 (tre) nodi di velocità, con rotta perpendicolare alla linea di costa, adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare incidenti a persone e/o cose (posizionando, se possibile, una persona di vedetta a prua dell’unità).

In ogni caso le predette manovre non potranno essere effettuate qualora nel raggio di 25 mt dalla propria unità siano presenti persone in acqua.

Articolo 2 – Istituzione della fascia di rispetto

L’attraversamento da parte delle unità a motore e/o a vela della fascia di **ulteriori 50 metri** da quella interdetta alla navigazione anzidetta (*200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco*), è consentito solo a lento moto, con rotta perpendicolare, se finalizzato a raggiungere la costa.

Articolo 3 -Corridoi di lancio/atterraggio

L’attraversamento delle unità a motore e/o a vela (inclusi *surf, wind-surf e kite-surf*) della fascia di mare come definita nell’ articolo 1, è consentito esclusivamente all’interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, preventivamente autorizzati, con andatura ridotta al minimo e velocità non superiore ai 3 (tre) nodi.

Articolo 4 - Limite di velocità in prossimità della zona riservata alla balneazione

Fermi restando i divieti di navigazione di cui all’articolo 1, durante la stagione balneare, fuori dalle zone di mare destinate alla balneazione e fino a 500 metri dalle scogliere/coste a picco o 1000 metri dalle spiagge, tutte le unità navali devono tenere una velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e navigare comunque con lo scafo in dislocamento.

Articolo 5 - Disposizioni finali e sanzioni

Norme più restrittive dei limiti imposti dalla presente Ordinanza, potranno essere stabilite in relazione a particolari situazioni di livello locale suscettibili di regolamentazione speciale, da parte del Capo di Circondario Marittimo.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’Albo di questo Ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/oristano, nonché diffusione tramite gli organi di informazione.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa fattispecie sanzionatoria, illecito e/o reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del codice della navigazione e del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss. mm. ed ii.

La presente Ordinanza sostituisce ed abroga l’ ordinanza n. 19/2010 del 03/06/2010, in premessa citata, nonché ogni precedente provvedimento con essa incompatibile.

Oristano 17.05.2018

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Erminio di NARDO

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n.39.